



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina
dott. Manuela Velotti
dott. Silvia Romagnoli

Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1640/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1),
con il patrocinio dell'avv. BOSA MATTEO

APPELLANTE

contro

CP_1 C.F. C.F._2),
con il patrocinio dell'avv. BELLON MONICA e dell'avv. BELLON MICHELA
(C.F._3) PIAZZA EUROPA UNITA 37 31033 CASTELFRANCO VENETO

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per parte appellante: *“Voglia l’adita Corte d’Appello, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:*

NEL MERITO: accogliere il presente gravame e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, per i motivi tutti esposti negli atti di primo grado, in questa sede integralmente richiamati, e per i motivi di appello esposti: - accertato che gli assegni bancari azionati in sede monitoria non erano in possesso dell’ingiungente CP_1, bensì erano in possesso del sig. Parte_1 - accertata e dichiarata l’avvenuta remissione, da parte del sig. CP_1, del debito oggetto di ingiunzione, a seguito della restituzione dei titoli/assegni in originale azionati, essendo gli stessi in possesso del sig. Parte_1 - accertata e dichiarata l’infondatezza della pretesa di pagamento rivolta al sig. Parte_1 non essendo egli parte obbligata al pagamento del prezzo della compravendita del 11/07/2012 azionata nel d.i. opposto, - accertato e dichiarato, in ogni caso, che nulla è dovuto dal sig.

Parte_1 al sig. CP_1, né in forza dell'atto di compravendita del 11/07/2012 azionato nel d.i. opposto, né in forza degli assegni bancari n. 122287591-10 per la somma di € 80.000,00 e n. 122287592-11 per la somma di € 50.000,00, entrambi tratti dal sig. Parte_1 su Banca Mediolanum Spa in data 11/07/2012, essendo detti assegni stati restituiti al sig. Parte_1 dal sig. CP_1,

IN VIA PRINCIPALE:

- dichiararsi la nullità/inefficacia e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 301/19 del 18/02/19 opposto in primo grado e confermato dalla sentenza del Tribunale di Rimini qui impugnata, difettando i requisiti ex art. 633 c.p.c. e ss. per l'emissione dello stesso; - in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti giuridici il D.I. n. 301/19 del 18/02/19 opposto in primo grado e confermato dalla sentenza del Tribunale di Rimini qui impugnata, in quanto illegittimo, per i motivi esposti; - in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto da parte di Parte_1 a favore di CP_1 [...] a qualunque titolo. - In ogni caso, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformarsi il capo sulle spese legali liquidate in primo grado. - Con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e con condanna del sig. CP_1 alla ripetizione delle somme indebitamente già versate dal sig. Pt_1 in ragione della sentenza di primo grado. - Con condanna dell'appellato al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche in via equitativa se non diversamente quantificabile, avendo agito con mala fede e colpa grave.”

Per parte appellata: “*IN VIA PRELIMINARE:* Accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, l'inammissibilità dell'appello avversario. Per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 807/2022, R.G. n. 1536/2019, Repert. n. 1330/2022 del 02/09/2022, resa in data 01/09/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve dell'appello in data 05/09/2022, dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Maria Carla Corvetta. Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio interamente rifiusi.

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, l'inammissibilità delle domande, eccezioni e prospettazioni nuove proposte dall'appellante per la prima volta nel presente grado di giudizio. Per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 807/2022, R.G. n. 1536/2019, Repert. n. 1330/2022 del 02/09/2022, resa in data 01/09/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve dell'appello in data 05/09/2022, dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Maria Carla Corvetta. Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio interamente rifiusi. Fermo ed impregiudicato, in ogni caso, che il Sig. CP_1 dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio sulle domande, eccezioni e prospettazioni nuove proposte dall'appellante per la prima

volta nel presente grado di giudizio. In via subordinata, nella denagata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezioni di inammissibilità dell'appello: NEL MERITO: Respingersi, per le causali di cui in premessa, l'appello avversario inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate e confermarsi la sentenza n. 807/2022, R.G. n. 1536/2019, Repert. n. 1330/2022 del 02/09/2022, resa in data 01/09/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve dell'appello in data 05/09/2022, dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Maria Carla Corvetta. In ogni caso, spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione che si rendesse necessaria. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o di i dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o diverse deduzioni, domande e/o eccezioni formulate da controparte.”

IN FATTO

1. Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 301/2019 emesso il 18/02/2019 dal Tribunale di Rimini per il pagamento, a favore di CP_1 della somma di € 130.000,00 oltre interessi e spese, asseritamente dovuta a quest'ultimo a titolo di prezzo di un immobile che il CP_1 aveva ceduto, nell'anno 2012, al minore Persona_1, nipote dell'ingiungente opposto e figlio dell'opponente, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo obbligato al pagamento del prezzo, e quindi legittimato passivo, il figlio Per_1, e assumendo, nel merito, l'intervenuta remissione del debito nei propri confronti per essergli stati gli assegni consegnati in pagamento restituiti ed essere gli stessi nella sua disponibilità.

Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi che non era tenuto al pagamento della somma ingiunta, con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.

2. Si costituiva il convenuto, contestando l'asserita remissione del debito e la conseguente estinzione dell'obbligazione ingiunta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

3. Istruita la causa tramite prove per testi, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 807/2022, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese.

Osservava il giudice, quanto all'eccezione preliminare avanzata dall'opponente, che risultava dalla documentazione in atti ed era pacifico tra le parti che gli assegni predisposti per la corrisponsione del prezzo dovuto a CP_1 in forza della compravendita 11/07/2012 erano assegni bancari tratti dal conto corrente intestato a Parte_1 acceso presso Banca Mediolanum s.p.a.: nessun dubbio, quindi, che l'obbligato fosse quest'ultimo.

Nel merito, riteneva che l'istruttoria svolta avesse provato la fondatezza della ricostruzione della vicenda intervenuta tra le parti così come prospettata dalla difesa di parte convenuta opposta.

In primo luogo, infatti, lo stesso opponente aveva riconosciuto che il corrispettivo della compravendita stipulata in data 11/07/2012 per il complessivo importo di € 130.000,00 non era mai stato realmente corrisposto al CP_1 se, però, da un lato, l'opponente aveva sostenuto la remissione del debito da parte del venditore (da cui, il materiale possesso dei titoli di credito da parte del Pt_1, l'audizione dei testi aveva consentito di accertare che l'opponente, subito dopo la stipula dell'atto di compravendita e la consegna degli assegni in oggetto al CP_1 (all'epoca dei fatti, fratello di sua moglie), aveva chiesto e ottenuto una dilazione di pagamento, adducendo una momentanea indisponibilità di provvista, e aveva, quindi, ottenuto la restituzione dei titoli consegnati per il pagamento del prezzo, per poi successivamente rifiutare il versamento del corrispettivo dovuto.

In particolare la teste Testimone_1 presente alla stipula davanti al notaio in data 11/07/2012, aveva confermato che al momento del rogito Parte_1 aveva rappresentato al cognato CP_1 che gli assegni bancari indicati nell'atto di compravendita quale corrispettivo del prezzo della compravendita erano privi di provvista per una propria temporanea illiquidità, e aveva quindi chiesto al cognato di poter trattenere i titoli per qualche mese, obbligandosi a consegnarli appena ci fosse la disponibilità; ha confermato inoltre che il CP_1 nell'occasione, aveva acconsentito alla richiesta del cognato facendo peraltro presente la sua necessità di rientrare quanto prima del corrispettivo della vendita e che il Pt_1 era impegnato a consegnare al cognato gli assegni quanto prima, dicendo che si sarebbe trattato solo di qualche mese.

Le suddette circostanze erano state confermate dal teste Testimone_2 non presente all'atto ma nel parcheggio fuori dello studio notarile ove aveva incontrato CP_1 Parte_1 e Tes_1 [...] all'uscita dopo il rogito, riferendo che: "le parti parlavano del versamento degli assegni ed ho sentito il Pt_1 dire che avrebbe dato al più presto i soldi a CP_1 in quanto in quel momento non era in grado di liquidarlo, disse che lo avrebbe liquidato a breve", confermando "ho sentito benissimo che parlavano di questa cosa".

Ancora, Testimone_1 e Testimone_2 avevano riferito che, in occasione di una riunione della famiglia CP_1 durante le feste natalizie del 2012-2013, nel corso della quale Controparte_1 aveva chiesto a Pt_1 quando era sua intenzione corrispondere la somma della quale era creditore, Pt_1 aveva manifestato al cognato grande apprezzamento per la disponibilità e pazienza fino ad allora dimostrate, dicendogli che avrebbe provveduto quanto prima a pagare, ma che necessitava di un'ulteriore dilazione di pagamento.

Anche in seguito *Pt_1* in particolare a Pasqua 2013, durante le feste natalizie 2013-2014, nel corso dell'estate 2014 e 2015 in vacanza a Rimini, sia nell'ambito familiare che in occasioni conviviali con amici della coppia *Controparte_2*, aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti del cognato, esprimendo riconoscenza e gratitudine per la dilazione di pagamento accordatagli ed assicurando che avrebbe provveduto quanto prima a pagare, riconoscendo di essere ancora debitore del cognato per sopraggiunte spese personali che lo avevano costretto ad indirizzare le risorse economiche ad altro e che ciò gli creava disagio nei confronti del cognato che gli aveva dato fiducia (testi *Tes_1* [...] e *Testimone_2*).

I fatti esposti avevano trovato conferma anche nella deposizione della teste di risulta citata dalla teste *Testimone_3*, *Testimone_4*, che risultava determinante anche al fine della valutazione dell'attendibilità della teste *Testimone_3* citata dall'opponente a prova contraria e la cui deposizione risultava inattendibile sotto vari profili. Invero in primo luogo la teste, sorella dell'opponente, era stata assunta dopo l'assunzione degli altri testi, non essendosi presentata all'udienza fissata per la sua assunzione, con ciò impedendo l'unitarietà dell'assunzione testimoniale. Inoltre ella, dopo avere risposto ai primi quattro capitoli "nulla so", aveva continuato a ripetere circostanze non capitolate, conformi alla linea difensiva del fratello, e cioè che *CP_1* aveva detto di aver rinunciato al corrispettivo in denaro espressamente previsto in atti volendo fare un regalo al nipote.

Siffatte affermazioni della teste di parte opponente non trovavano conforto dal punto di vista logico giuridico: trattasi, invero, di un atto di compravendita previamente autorizzato dal giudice tutelare a quello specifico prezzo che lo stesso decreto autorizzativo sottolineava espressamente essere di gran lunga inferiore al valore di mercato, per cui non pareva sostenibile che *CP_1*, subito dopo stipulato l'atto di compravendita, avesse deciso di restituire il prezzo per fare un regalo al nipote.

La deposizione della teste in questione risultava poi smentita dalle deposizioni di tutti gli altri testi, ivi compresa la teste di risulta citata dalla stessa teste *Testimone_3*

Evidenziava, infine, che la difesa dell'opponente non aveva mosso rilievo alcuno sulla capacità a testimoniare né sull'attendibilità sulla teste *Tes_4*, per cui non sussisteva contestazione sulle dichiarazioni rese da quest'ultima. Inoltre, la difesa dell'opponente non ha formulato alcuna eccezione di incapacità e/o inattendibilità nei confronti del teste *Testimone_2* e l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 416 c.p.c. formulata in sede di assunzione nei confronti della teste *Testimone_1* non era stata ribadita da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, con ciò dovendosi ritenere rinunciata.

Infine, come documentato con la relativa produzione in sede di precisazione delle conclusioni dal patrocinio di parte opposta, la denuncia presentata da **Parte_1** in corso di causa ai danni di **CP_1**, **Testimone_1** ed **Testimone_2** era stata archiviata stante l'infondatezza della notizia di reato presentata dal **Pt_1**

Le deduzioni di parte opponente, pertanto, risultavano del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto, tanto più che sottendevano che il contratto di compravendita dissimulasse una donazione non solo in assenza di una controdi chiarazione ma altresì della necessaria forma dell'asserito contratto che sarebbe dissimulato e l'istruttoria del giudizio aveva provato per l'appunto che gli assegni bancari in oggetto erano stati tratti dal debitore con espressa promessa di consegnarli non appena sussistente la relativa provvista.

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello **Parte_1**; ha resistito **CP_1**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.

IN DIRITTO

6. Con il primo motivo di appello **Pt_1** deduce: *“Omessa pronuncia/pronuncia meramente apparente in merito alla non riferibilità del debito al sig. **Parte_1** personalmente, essendo egli soggetto terzo rispetto al contratto di compravendita, intervenuto solamente in rappresentanza del figlio minore. Assenza di obblighi in capo al sig. **Parte_1** personalmente a seguito della restituzione degli assegni”*; lamenta che il debito in capo a **Parte_1** per il pagamento del prezzo della compravendita sia stato ritenuto sussistente per il mero fatto che costui aveva emesso titoli di credito (a pagamento di una obbligazione altrui), anche se di tali titoli il prenditore non era più nel possesso. A dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe confuso i presupposti dell'azione cartolare (legata alla emissione dei titoli di pagamento) con quelli dell'azione causale legata al rapporto fondamentale (ossia l'esistenza effettiva del debito in capo al soggetto nei cui confronti è proposta l'azione), che nella fattispecie non sussisterebbero, non essendo **Parte_1** il debitore obbligato al pagamento del prezzo in base al rapporto fondamentale.

In assenza del rapporto fondamentale, avrebbe potuto essere proposta solamente l'azione cartolare, ma soltanto nel caso in cui gli assegni fossero stati ancora nel possesso del creditore.

7. Con il secondo motivo si deduce: *“Errata conferma del decreto ingiuntivo stante l'assenza originaria dei presupposti per la sua emissione. Il d.i. andava in ogni caso revocato per carenza originaria dei presupposti di fatto per la sua emissione, dato che la sua emissione era stata giustificata solamente dal presupposto, insussistente, che il creditore fosse in possesso degli assegni emessi dal sig.*

Parte_1 .

8. Con il terzo motivo si deduce: *“Error in iudicando per non aver accertato la avvenuta remissione del debito, conseguente alla restitutio degli assegni. a. Tes_5 nel non aver valutato adeguatamente la contraddittorietà della difesa avversa e delle prove testimoniali richieste. b. Errore nella valutazione della attendibilità delle prove orali assunte ed errore nell’omesso esame di circostanze e fatti decisivi che dovevano far valutare inattendibili le prove orali, poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione”*. In particolare, l’opposto avrebbe, soltanto in corso di causa, dedotto fatti mai allegati con la comparsa di risposta, ossia la presenza di un asserito “accordo verbale”, avvenuto prima o dopo alla compravendita, in forza del quale Parte_1 avrebbe trattenuto per sé o ricevuto in restituzione gli assegni (anche questo, nella versione di controparte, è sempre rimasto del tutto ambiguo), con l’impegno da parte del Pt_1 di “liquidarlo a breve”. Di tale accordo, “svelato” solo in sede di seconda memoria istruttoria, era stata data solamente prova testimoniale a mezzo dei parenti di CP_1 [...] da ritenersi del tutto inattendibili.

9. Con il quarto motivo si deduce *“Errata e ingiustificata quantificazione delle spese legali del primo grado in misura superiore ai parametri medi”*.

10. Va immediatamente esaminato il terzo motivo – con il quale si assume, tra l’altro, l’intervenuta estinzione dell’obbligazione per remissione del debito - in quanto potenzialmente decisivo.

Come testualmente affermato dall’odierno appellante con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo *“Con il d.i. qui opposto il sig. CP_1 ha ingiunto al sig. Parte_1 il pagamento della somma capitale di € 130.000,00 a titolo di prezzo dell’immobile compravenduto nell’anno 2012 al minore Persona_1 nipote dell’ingiungente e figlio dell’ingiunto. Tale prezzo di € 130.000,00 era stato pagato in sede di atto notarile a mezzo consegna di assegni bancari emessi dal sig. Parte_1 (padre del minore acquirente), allegati all’atto di compravendita. A seguito del pagamento avvenuto con tali assegni, il sig. CP_1 aveva rilasciato ampia e finale quietanza liberatoria, rinunciando anche all’ipoteca legale (doc. 1: atto di compravendita del 11/07/2012, con allegati A, B e C all’atto1). Dopo il rogito, il sig. CP_1 aveva RESTITUITO GLI ASSEGNI al sig. Parte_1 a REMISSIONE DEL DEBITO. A piena prova di ciò si evidenzia fin da subito, prima di ogni altra considerazione in fatto e in diritto, che Parte_2 (che erano stati dati in pagamento al momento della compravendita) SONO IN POSSESSO DELL’INGIUNTO MENEGON MORIS. L’ingiungente CP_1 infatti, ha allegato al ricorso monitorio solamente la copia degli assegni allegata all’atto di compravendita (allegato “C”), MA GLI ORIGINALI DI TALI ASSEGNI SONO IN POSSESSO DELL’INGIUNTO”*.

11. Orbene, essendo incontestati sia l’intervenuta stipula dell’atto di compravendita (nell’ambito del quale Parte_1 compariva quale legale rappresentante del figlio minore acquirente, a ciò

debitamente autorizzato dal giudice tutelare), sia la successiva volontaria restituzione a **Pt_1** dei titoli dati in pagamento da parte del venditore **CP_1** deve osservarsi in diritto che, ai sensi dell'art. 1237 c.c., l'estinzione dell'obbligazione si presume a partire dal possesso da parte del debitore del titolo originale del credito restituito, con la conseguenza che l'onere della prova in ordine alla non volontarietà della restituzione per l'estinzione del debito, ossia che la restituzione sia spiegabile altrimenti, grava sul creditore garantito. Invero, come in passato affermato dalla S.C., *"Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa"* (tra le altre Cass. n. 13462 del 2010; n. 7503 del 1986).

Invero, l'art. 1237, comma 1, c.c., nel contesto sistematico dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, individua un criterio di valutazione legale tipica del comportamento del creditore consistito nella volontaria restituzione del titolo originale dell'obbligazione, nel senso che la restituzione volontaria costituisce prova della liberazione dall'obbligazione. In particolare, come è stato precisato da Cass., n. 1455/2015, non è il semplice possesso del titolo da parte del debitore ad essere idoneo a far presumere la liberazione, in quanto, sulla base della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., il debitore che pretende di essere liberato deve provare la *volontarietà* della restituzione, quale elemento costitutivo della fattispecie estintiva addotta.

E dunque, affinché la restituzione del titolo possa produrre gli effetti previsti con valutazione legale tipica, e cioè possa valere come liberazione dell'obbligazione, è necessario che il debitore provi che la restituzione del titolo sia stata fatta dal creditore, o da persona allo stesso ricollegabile, volontariamente, perché dalla volontaria restituzione del titolo, al di là della consapevolezza delle conseguenze, è dalla legge fatta discendere la conseguenza della liberazione dall'obbligazione per qualunque causa diversa dall'adempimento.

In conclusione, *"la restituzione volontaria del titolo originale del credito da parte del creditore al debitore vale come liberazione dalla obbligazione, in conformità alla valutazione legale tipica del suddetto comportamento prevista dall'art. 1237 c.c., comma 1, in riferimento ai modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, a condizione che il debitore, secondo il principio generale posto dall'art. 2697 c.c., provi la volontarietà della restituzione da parte del creditore o da persona ad esso riferibile"* (Cass., n. 1455/2015 cit.).

12. Nel caso di specie, non è contestato che **CP_1** abbia restituito volontariamente a **[...]** **Pt_1** gli assegni consegnati a titolo di prezzo immediatamente dopo la stipula dell'atto di compravendita; pertanto, alla stregua del principio da ultimo richiamato, tali circostanze risultano

sufficienti a considerare l'obbligazione di pagamento estinta (non per pagamento ma) per remissione del debito.

13. Ma, quand'anche si considerasse ammissibile la prova contraria, deve ritenersi che l'odierno appellato non l'abbia adeguatamente fornita, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado.

Appare infatti in primo luogo inverosimile che il preteso accordo asseritamente avvenuto nell'immediatezza della compravendita - in forza del quale **Parte_1** avrebbe ottenuto la restituzione degli assegni promettendo il pagamento in un futuro, senza determinazione di alcun termine - non sia stato stipulato per iscritto, stante la rilevanza della somma; anche quanto riferito dai testi (che appaiono di per sé non pienamente attendibili, in quanto parenti stretti di **CP_1** - sorella, madre e cugino dell'appellato – ed essendo in particolare **Testimone_1** sorella di **CP_1** attualmente ex moglie di **Pt_1** in contenzioso con quest'ultimo in sede giudiziaria in relazione al profilo economico del divorzio), secondo i quali tale promessa sarebbe stata rinnovata di anno in anno in occasione di incontri durante le festività, è oggettivamente poco credibile, tenuto conto del fatto che **CP_1** avanzò, per la prima volta, con la missiva del 19/06/2017, richiesta di pagamento di € 130.000,00 a **Parte_1**, soltanto dopo che, nell'anno 2016, quest'ultimo aveva proposto ricorso giudiziale per separazione personale dalla moglie **Testimone_1** sorella di **CP_1** con conseguente rottura dei rapporti familiari.

La stessa **Testimone_1**, nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di separazione dal marito **Parte_1** (doc. 10 del fascicolo di primo grado di **Pt_1** affermava: *“Si sottolinea che l'abitazione coniugale è di proprietà per il 50% della **CP_1** e per il restante 50% del minore **Persona_1** il quale l'ha ricevuta dallo zio materno **CP_1** attraverso una compravendita simulata, che dissimulava invece una donazione...”*, dando così atto dell'esistenza di una donazione indiretta effettuata tramite rimessione da parte di **CP_1** del debito relativo al prezzo.

Va ulteriormente rilevato che, soltanto poco tempo dopo la domanda giudiziale di divorzio da parte di **Pt_1** in data 13/12/2018, **CP_1** depositava il 29/12/2018 il ricorso monitorio, a distanza di ben 7 anni dall'atto di compravendita e dall'avvenuta restituzione degli assegni.

14. Deve allora in conclusione ritenersi, alla luce della volontaria restituzione dei titoli, della presunzione di cui all'art. 1237 c.c. e della mancanza di una idonea prova contraria (qualora quest'ultima sia ammissibile), che il debito di **Pt_1** risulti estinto a far data da detta restituzione per causa diversa dall'adempimento.

L'appello va dunque accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, con conseguente riforma della decisione impugnata e revoca del decreto ingiunto opposto.

15. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo questa di per sé ravvisabile nell'infondatezza della pretesa vantata dall'appellato e non risultando adeguatamente provato il dolo, tenuto conto dell'archiviazione in sede penale.

16. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, parte appellata va condannata alle spese di lite di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di CP_1 avverso la sentenza n. 807/2022 del Tribunale di Rimini, in riforma della decisione impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 301/2019 del Tribunale di Rimini.

Condanna l'appellato a restituire all'appellante tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese e di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 9.990,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 2.12.2025

Il Consigliere estensore
dott. Manuela Velotti

Il Presidente
dott. Giovanni Salina